



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 14687_77.11/2019 del 26 Giugno 2019 / Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento regionale dell'Ambiente

(Rif. Nota 5 giugno 2019, n. 38531)

Oggetto: *Concessione Demaniale Marittima n. 49/2005. Richiesta di rilascio di nuova concessione da parte della Curatela del fallimento n. 106/2018.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che una società in nome collettivo è stata titolare della Concessione Demaniale marittima dal 21 marzo 2005 con validità fino al 31 dicembre 2013, per l'occupazione di un'area di mq 2195 allo scopo di mantenere un capannone in struttura muraria adibito a fabbrica di mattoni e di mq 700 per area asservita e destinata a deposito di materiale ed all'accatastamento dei mattoni di scorta.

Con nota 22 settembre 2015 n. 43137 l'Amministrazione ha richiesto, ai fini del rinnovo della concessione, il pagamento dei canoni e dei conguagli dovuti.

Successivamente, con nota 15 dicembre 2015 n. 59515 codesto Dipartimento ha reiterato tale richiesta con l'avvertimento che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto al rigetto del rinnovo della concessione.

Su istanza della ditta, l'Amministrazione ha provveduto ad accordare la rateizzazione delle somme dovute, subordinata a determinate condizioni, formalizzata con nota 24 febbraio 2016 n. 121969.

Il richiedente Dipartimento, con comunicazione 27 aprile 2018, n. 26281, ha ribadito al concessionario *“che il mancato pagamento dei canoni sarebbe stato considerato presupposto per il rigetto dell'istanza di rinnovo”* oltre che *“motivo ostativo al prosieguo dell'iter di sub ingresso, nel contempo richiesto in favore di un soggetto terzo, disponibile ad assumersi l'obbligo economico”*.

Rilevata l'inottemperanza della ditta concessionaria alle prescrizioni contenute nella nota 22 settembre 2015 n. 43137 ed ai successivi inviti, il richiedente ha comunicato con nota 3 ottobre 2018, n. 60772, l'assenza dei presupposti per il rinnovo della concessione, dichiarando la cessazione di ogni effetti del titolo concessorio a decorrere dall'1 gennaio 2014.

Intervenuto il fallimento della ditta concessionaria con sentenza del 12 luglio 2018, n. 106/2018 del Tribunale di Palermo, il curatore fallimentare con comunicazione 30 ottobre 2018 ha chiesto di rivedere i contenuti della nota n. 60772/2018, affinché codesta amministrazione accordasse *“la proroga della concessione demaniale”* e si potesse procedere, *“ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, all'affidamento in gestione dell'attività ad altri soggetti”*.

Il Dipartimento in indirizzo, con nota 11 febbraio 2019, n. 9070, ha riscontrato negativamente la superiore richiesta, ritenendo *“scaduta la concessione demaniale marittima dall'1.01.2014”* e non rinnovabile.

Pertanto, il curatore fallimentare con nota assunta al protocollo del Dipartimento n. 10376 del 15 febbraio 2019, ha richiesto il rilascio di una nuova concessione da intestarsi alla Curatela fallimentare, al fine di poter cedere in affitto l'azienda ai sensi dell'art. 104 bis L.F. e *“procedere, successivamente, alla sua liquidazione con un valore aggiunto”* valutato dalla curatela *“come non indifferente”*.

Tale soluzione consentirebbe, secondo il predetto curatore, all'Amministrazione regionale il recupero dei canoni concessori non corrisposti, dovendosi altrimenti procedere all'insinuazione allo stato passivo, considerato non congruo e insoddisfacente.

Per tutto quanto sopra rappresentato e *“...considerato che le attuali procedure relative alle concessioni demaniali marittime impongono il rispetto delle procedure di evidenza pubblica (Pubblicazione istanza), si chiede”* a questo Ufficio *“se, per la fattispecie in esame, in considerazione della procedura fallimentare in corso, possa derogarsi alle ordinarie procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, procedendo alla prevista pubblicazione ai soli fini oppositivi.”*

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, riconducibili esclusivamente alla competenza dell'Amministrazione attiva.

Tuttavia, nell'intento di assicurare un proficuo contributo, si espongono le seguenti considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le scelte e le determinazioni di competenza dell'Amministrazione.

3. In relazione alla questione sottoposta all'esame si rappresenta quanto segue.

Non dilungandosi sugli aspetti relativi alla copiosa regolamentazione delle “attività concessorie” (a livello comunitario, nazionale e regionale)¹, rilevando che si tratta di materia caratterizzata da un impianto normativo complesso ed oggetto di una articolata disciplina, in particolare per ciò che riguarda competenze, procedure e criteri per la utilizzazione dei beni qualificati come demaniali, ci si limiterà ad tracciare il quadro normativo rilevante, sullo sfondo dei principi comunitari affermati in materia.

La l.r. 16 aprile 2003, n. 4, art. 7, comma 1, dispone: “ *La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia* ”.

Il comma 7 prevede: “ *Al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione*”.

Con Decreto Assessoriale 32/Gab del 19 aprile 2010 (Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 maggio 2010, n. 25) sono state approvate le disposizioni relative alle richieste di concessione di

¹

- Statuto della Regione siciliana, articolo 32;
- R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);
- artt. 822 e 823 cc.;
- D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
- D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo);
- d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in l. 4 dicembre 1993, n. 494;
- D.P.C.M. 21 dicembre 1995;
- l. 23 dicembre 1996, n. 647;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- l.r. 16 aprile 2003, n. 4;
- l.r. 29 novembre 2005, n. 15;
- direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- Decreto Assessoriale 32/Gab del 19 aprile 2010;
- l.r. 17 marzo 2016, n. 3.

aree demaniali marittime, in applicazione di quanto disposto dal comma 7².

A livello comunitario, i principi contenuti nelle versioni consolidate del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dei loro protocolli e allegati, sanciscono i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l'obbligo di trasparenza: perno del mercato unico europeo e delle libertà comunitarie³.

Ciò posto, dalla esposizione dei fatti e dalla documentazione allegata risulterebbe che la concessione demaniale marittima n. 49/2005, scaduta il 31 dicembre 2013, non sussistendo i presupposti per il suo rinnovo, è cessata a decorrere dall'1 gennaio 2014.

Conseguentemente, sembra allo scrivente che, in ordine alla richiesta di rilascio di nuova concessione da parte della Curatela Fallimentare n. 106/2018, debba procedersi, pur nella peculiarità delle fattispecie in esame, seguendo le ordinarie procedure relative alle concessioni demaniali marittime, con il conseguente rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione), dal D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), dalla l.r. 16 aprile 2003, n. 4 e dal Decreto Assessoriale 32/Gab del 19 aprile 2010.

In tal senso: “ *Il rilascio di una concessione demaniale deve avvenire nel rispetto della procedura ad evidenza pubblica: i principi di trasparenza e di concorrenza hanno una portata generale che va oltre il settore dei contratti pubblici; l'obbligo di espletare una procedura concorsuale sussiste anche nei casi in cui non siano state preventivamente formulate istanze per il conseguimento del bene della p.a., potendo, l'interesse all'utilità economica del rapporto concessorio, manifestarsi solo in seguito all'avvio di una procedura di evidenza pubblica.* (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 27-04-2009, n. 302).

Ed ancora in ordine alle modalità di affidamento e di rinnovo delle concessioni: “*...ed, invero, pur trattandosi della concessione di bene pubblico (demaniale) e non quindi di una concessione di*

² Art. 1: Preliminarmente alle procedure di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2003, ed entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione per qualsiasi finalità proposte, con esclusione delle richieste riconducibili ad un servizio pubblico richiesto da amministrazioni pubbliche, il dipartimento dell'ambiente, effettuate le opportune valutazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del C.N., provvede alla pubblicazione, per estratto, delle stesse.

Art. 6: Le istanze eventualmente pervenute in seguito alla procedura di pubblicazione, complete in ogni parte e corredate della necessaria documentazione amministrativa e tecnica, effettuate le opportune valutazioni, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 37 del C.N., saranno poste in istruttoria contestualmente alle richieste originarie, con le modalità previste dal comma 2 e seguenti dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2003. Le determinazioni in ordine alla scelta del concessionario, ai sensi dell'art. 37 C.N., sono adottate dal dipartimento dell'ambiente.

³ Ci si riferisce, in particolare, alle norme del TFUE che presidiano e garantiscono il buon funzionamento del mercato unico, ossia: le norme che vietano qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità (art. 12, par. 1, ex art. 6, par. 1) e le norme relative alla libera circolazione delle merci (art. 28 – ex 30 – e ss.), alla libertà di stabilimento (artt. 43 – ex 52 – ss.) e alla libera prestazione di servizi (artt. 49 – ex 59 – ss.).

servizi, la necessità di applicare i principi di matrice europea di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità nelle procedure di assegnazione appare particolarmente pregnante ed ineludibile”(C. Stato, sez. per gli atti normativi, 27-06-2016, n. 552/16).

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. David Bologna
FIRMATO*

L'AVVOCATO GENERALE
Avv. Gianluigi M. Amico
FIRMATO*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993